



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.32

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Calvi Andrea - Consigliere	No
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	Sì
5. Filippo Manuela - Consigliere	No
6. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
7. Gorini Alice - Consigliere	Sì
8. Pelide Simone - Consigliere	Sì
9. Rapalli Maria Angela - Consigliere	No
10. Vercesi Alberto - Vice Sindaco	Sì
11.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr. MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente doveva provvedere ad una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che questo Ente ha proceduto alla predetta ricognizione con deliberazione di Consiglio n. 25 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione misure di razionalizzazione";

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);

- per “controllo”: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Ente competenti;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2021 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- **Società “Broni-Stradella Pubblica S.r.l.”**, via Cavour 28 Stradella (PV), che, dal 1/1/2018 è operativa a seguito della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa, con una quota pari a 3,0734%.
La società si occupa di gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue. Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d’ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal

competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione. La società si occupa altresì, attraverso il modello in house, dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, e spazzamento strade, supportando gli Enti nelle attività di bonifica ambientale.

- **GAL Oltrepò Pavese Srl**, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%. La società è stata costituita in data 29/09/2016 sul presupposto che il soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale "STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità", risultato ammesso e finanziato da parte della regione Lombardia nell'ambito del "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader», dovesse avere forma di Società a Responsabilità Limitata.

RILEVATO, inoltre, che l'ente partecipa alla **Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese** che deriva dalla trasformazione in Fondazione della società G.A.L. Alto Oltrepò S.r.l. e che le fondazioni rientrano tra gli enti strumentali, la partecipazione dell'ente alla fondazione (calcolata attraverso la quota versata per la costituzione della società poi confluita nel fondo di dotazione della fondazione) è pari allo 0,8116%;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- **Pavia Acque S.c.a.r.l.**, tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,4970%).
- **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 1,3170%)
- **Aqua Planet Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 2,9197%)
- **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0047%)
- **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0749%) e tramite la Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese (quota dello 0,3418%);

VISTA la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020, (allegato 1);

VISTO il piano di razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo i dettati normativi e sulla base delle linee guida Mef (allegato 2);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'allegato 1;
- 2) di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2021 come da piano di razionalizzazione di cui all'allegato 2;
- 3) di dare atto che alla data del 31.12.2021 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1. **Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l."**, via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 3,0734%.
2. **GAL Oltrepò Pavese Srl**, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%.
3. **Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese** con una quota del 0,8116%.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- **Pavia Acque S.c.a.r.l.**, tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,4970%).
 - **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 1,3170%)
 - **Aqua Planet Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 2,9197%)
 - **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0047%)
 - **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0749%) e tramite la Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese (quota dello 0,3418%);
- 4) di confermare il mantenimento delle partecipazioni;
 - 5) di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
 - 6) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
 - 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla normativa vigente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza dettata dalla normativa,

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 17 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 20/01/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 28-dic-2022

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale Dr. MUTTARINI GIAN
LUCA